

150.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 7 – Articolo 19 ed emendamenti) .	41
Missioni vevoli nella seduta del 30 maggio 2002	3	(Sezione 8 – Articolo 20 ed emendamenti) .	44
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 9 – Articolo 21, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	44
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 10 – Articolo 23 ed emendamenti) ..	47
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 11 – Articolo 24 ed emendamenti) ..	48
Disegno di legge S. 795 (approvato dal Senato) n. 2454 ed abbinato a proposte di legge nn. 11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597	6	(Sezione 12 – Articolo 25 ed emendamenti) ..	50
(Sezione 1 – Articolo 13, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6	(Sezione 13 – Articolo 26, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	51
(Sezione 2 – Articolo 14 ed emendamenti) .	11	(Sezione 14 – Articolo 27 ed emendamenti) ..	54
(Sezione 3 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	12	(Sezione 15 – Articolo 28, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	58
(Sezione 4 – Articolo 16 ed emendamenti) .	17	Disegno di legge di conversione n. 2666	99
(Sezione 5 – Articolo 17 ed emendamenti) .	20	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	99
(Sezione 6 – Articolo 18, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	32	(Sezione 2 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	101
		(Sezione 3 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile)	103
		(Sezione 4 – Parere della I Commissione) .	104
		(Sezione 5 – Parere della V Commissione) .	104

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 30 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovannardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovannardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rodeghiero, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE: « Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di medicinali omeopatici » (2800);

LAVAGNINI: « Istituzione di una indennità di alloggio per il personale militare » (2801);

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali delle Forze armate » (2802);

LAVAGNINI: « Agevolazioni in favore dei volontari delle Forze armate » (2803);

LAVAGNINI: « Norme in materia di previdenza complementare per il personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia » (2804);

SCALTRITTI: « Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" » (2805).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maura Cossutta.

La proposta di legge LUIGI MARTINI: « Soppressione e liquidazione dell'Aero Club d'Italia » (1501) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ronchi.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico e in occasione di pubbliche calamità » (1514) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Jannone.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: « Attribuzione della qualifica di medico competente, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai medici della Polizia di Stato » (2185) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cola.

La proposta di legge MONTECCHI ed altri: « Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi » (2444) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Finocchiaro e Manzini.

La proposta di legge NICOLOSI ed altri: « Disposizioni in materia di formazione e occupazione dei medici » (2449) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondi e Cusumano.

La proposta di legge costituzionale MONTECCHI ed altri: « Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di elezioni contestate » (2585) è stata succes-

sivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Alberta De Simone, Finocchiaro, Cusumano, Carboni, Zanella e Zanotti.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-*bis* del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Mario Pepe, Villani Miglietta e Cola.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, con allegati, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 » (2674) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Cima, Duca, Fioroni, Lucidi, Lumia, Magnolfi, Nesi, Pisapia, Realacci, Tolotti e Verneti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Valpiana ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VALPIANA: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile » (894).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1369. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia » (*approvato dal Senato*) (2797);

S. 948. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 » (*approvato dal Senato*) (2798);

S. 1186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (2799);

S. 1213. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifica dell'articolo 51 della Costituzione » (*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (1583-B);

S. 1121. — « Disposizioni in materia ambientale » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2033-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1213. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifica dell'articolo 51 della Costituzione » (*approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (1583-B).

VII Commissione (Cultura):

FOLENA: « Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero » (2544) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

S. 1121. — « Disposizioni in materia ambientale » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2033-B) *Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 29 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'anno 2001 (doc. CXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 795 — MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice »;

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza

aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.

- * **13. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- * **13. 47.** Bellillo, Sinisi, Boato, Buemi, Leoni, Squeglia.

Sopprimerlo.

- * **13. 48.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **13. 49.** Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti

presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia. »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il questore trasmette gli atti al tribunale senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1-bis, gli atti sono trasmessi al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova il centro »;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi

alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-*bis* per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate ».

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*. — Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-*bis*. — (*Provvedimenti in caso di espulsione*). — 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari ».

13. 41. Pisapia, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 14, comma 2, sono aggiunte, in

fine, le parole: « Il regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità con cui deve essere garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilità:

a) di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;

b) di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia e di accedere al gratuito patrocinio;

c) di recuperare effetti personali e risparmi;

d) di avvertire del trattenimento familiari o conoscenti;

e) di preservare l'unità familiare;

f) di ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;

g) di usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica o spirituale ».

13. 20. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.

* **13. 45.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimere il comma 1.

* **13. 11.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 44.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **13. 25.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

5. Qualora non sia possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni.

13. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **13. 14.** Craxi, Milioto, Moroni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **13. 39.** Rivolta.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

13. 50. (nuova formulazione) Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 3.** Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **13. 26.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

13. 23. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

13. 24. Luciano Dussin, Fontanini, Cè.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni.

13. 4. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

13. 27. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero che omette o declina false generalità al fine di rendere impossibile la sua identificazione entro i termini di permanenza nel centro è punito, solo per questo, con la reclusione da due a quattro anni.

13. 17. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***13. 43.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***13. 29.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.

13. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire la parola: trattenerne con la seguente: ospitare.

13. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: , recante fino alla fine del periodo con le seguenti: e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato.

13. 42. Mascia, Mantovani, Russo Spina.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: nuova espulsione aggiungere le seguenti: , accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo,

13. 6. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituiscono giustificati motivi tutte le circostanze che hanno obiettivamente impedito allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, compresa la mancanza di mezzi economici per sostenere il viaggio di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

13. 21. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quater.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso 5-quinqües.

13. 22. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quater, dopo le parole: nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: , accertata la

disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo,

13. 7. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

5-sexies. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

13. 19. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

13. 8. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Sopprimere il comma 2.

***13. 46.** Bellillo, Leoni, Boato, Boemi, Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

***13. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, sostituire la parola: accoglienza con le seguenti: permanenza temporanea e assistenza.

13. 16. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea.

13. 15. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Ministero dell'interno può conferire le operazioni di vigilanza dei centri di permanenza temporanea ad istituti privati di vigilanza che abbiano svolto attività almeno da cinque anni.

13. 18. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. *(Sanzione per chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità).* — 1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Fermo restando quanto stabilito dal primo comma, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 nonché di cui agli

articoli 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo che sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, e che rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

13. 01. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione ».

2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: « Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

Sopprimerlo.

- *14. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

- *14. 2. Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.

- *14. 5. Mascia, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

14. 3. Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Sopprimere il comma 2.

14. 4. Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)* — 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non

colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni,

può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

Sopprimerlo.

***15. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

*** 15. 4.** Mascia, Russo Spina.

Sopprimerlo.

***15. 11.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 1.

****15. 12.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 1.

****15. 4-bis.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

15. 30. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,

***15. 2.** Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: , con il consenso del condannato,

***15. 5.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, dopo le parole: la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso del condannato.

***15. 13.** Vendola, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

15. 31. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 2.

***15. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 2.

***15. 36.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 3.

****15. 37.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 3.

****15. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 3, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del comma con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».

15. 46. Mascia, Vendola.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 4.

***15. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 4.

*** 15. 38.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 5.

**** 15. 39.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 5.

****15. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: articolo 407 fino alla fine del periodo con le seguenti: articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.

15. 21. Mascia, Russo Spina.

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo:

Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena superiore agli anni due, è disposta l'espulsione, se è possibile, previa adeguata convenzione internazionale, l'esecuzione della pena nel paese di origine dello straniero.

15. 50. Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno. L'esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente un'istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo.

15. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del periodo.

15. 9-bis. Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 16, sopprimere il comma 8.

***15. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, ART. 16, sopprimere il comma 8.

***15. 40.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il magistrato di sorveglianza dispone che la detenzione dello straniero condannato ad una pena detentiva superiore a due anni, con sentenza anche non irrevocabile, sia eseguita nel paese di origine qualora con quest'ultimo sia stato stipulato un accordo in tal senso.

15. 42. Cirielli, Menia.

Al comma 1, capoverso ART. 16, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

15. 1. Soda, Leoni, Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « Lo straniero » sono aggiunte le

seguenti: « parte offesa ovvero », e dopo la parola: « richiesta », sono aggiunte le seguenti: « della parte offesa o ».

15. 011. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « questore » è sostituita dalla seguente: « giudice »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese per il rientro sono a carico dello Stato ».

***15. 03.** Mascia, Mantovani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: « questore » è sostituita dalla seguente: « giudice »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le spese per il rientro sono a carico dello Stato ».

***15. 02.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in as-

senza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 29 e senza ulteriori formalità, il nulla osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizione di pericolo ».

15. 01. Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis. — 1. Il limite di anni 14 previsto dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o sorelle ovvero sussistano gravi motivi di salute.

15. 07. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Dopo l'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

ART. 18-bis. — 1. In deroga a ogni contraria disposizione, il limite di anni 14 per l'ottenimento del visto d'ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato per-

corso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle.

15. 08. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis. — L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Non è consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni 14;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

c) degli stranieri di origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il terzo grado di parentela conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge cittadino italiano, sempre che venga accertata l'effettiva convivenza;

d) delle donne in gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine, in caso di certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici, nella quale si attestino patologie incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.

15. 06. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico, Volontè.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: « diciotto » è sostituita dalla seguente: « sedici ».

15. 014. Di Luca, Saonara, Schmidt.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, non abbiano residenza legale nello Stato di appartenenza e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nei due anni successivi al compimento della maggiore età abbiano dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana, fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito dell'istanza;

d-ter) degli stranieri che abbiano presentato richiesta di riconoscimento dello stato di apolide fino alla comunicazione da parte delle competenti autorità dell'esito della richiesta.

15. 012. Battaglia, Labate.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) degli stranieri che, nati in Italia, dimostrino la permanenza continuativa in Italia negli ultimi dieci anni.

15. 013. Battaglia, Labate.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nello stabilire le quote i decreti possono prevedere restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio »;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « quote riservate » sono inserite le seguenti: « ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, premettere il seguente comma:

01. All'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, per gli stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano, è previsto il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo ».

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché norme per attuare la disposizione di cui al comma 2-bis), prevedendo la certificazione effettiva dell'origine italiana da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza ».

16. 1. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Sopprimerlo.

***16. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***16. 12.** Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.

***16. 15.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****16. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****16. 13.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: prevedono.

16. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Ai cittadini stranieri residenti in paesi non comunitari i quali dimostrino la loro origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di ascendenza, sempre che non abbiano riportato condanne penali nel paese di residenza o nel territorio nazionale, si applica quanto previsto dall'articolo 3.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è rilasciata una carta di soggiorno denominata « Carta di soggiorno di cittadino non comunitario » per i fini e secondo le modalità previste dal presente testo unico per la carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Dopo l'articolo 493-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 493-ter. Se i delitti previsti dagli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 489, 490, 491-bis, 492 e 493 sono commessi per dimostrare l'origine italiana ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 3-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

16. 10. Palma, Zanettin, Campa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **16. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **16. 23.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: residenti in Paesi non comunitari, aggiungere le seguenti: che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,

- 16. 26.** (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 16. 16.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

« 4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere criteri di distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio che consentano una presenza degli extracomunitari per numero e per etnie omogenea nelle aree dello Stato.

- 16. 11.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: regioni e per bacini provinciali di utenza con le seguenti: bacini provinciali di utenza, individuati dalle regioni in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

- 16. 2.** Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

- ***16. 3.** Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

- ***16. 14.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera c) capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.

- ***16. 17.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base del monitoraggio, effettuato dalle regioni, di cui all'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

16. 5. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

16. 4. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi

sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».

16. 50. (già 3. 02) Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato, D'Alia.

(Approvato)

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«ART. 22. — *(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)* — 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il

nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un « Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari », da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni

e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

Sopprimerlo.

***17. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***17. 80.** Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

***17. 81.** Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio » sono sostituite dalle seguenti: « allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso l'ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro »;

b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito *Internet* o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l'autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

5. L'ufficio consolare italiano del paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro per la firma del contratto che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l'impiego competente.

6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informa-

zioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un »archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari«, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

8. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3 comma 4 »;

c) al comma 9, ultimo periodo, le parole: « alla direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ai centri per l'impiego »;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato ».

i) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano un'attività lavorativa in Italia ».

17. 57. Leoni, Turco, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 1.

17. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura – ufficio territoriale del Governo con le seguenti: i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.

***17. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura – ufficio territoriale del Governo con le seguenti: i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale .

***17. 83.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura – ufficio territoriale con le seguenti: gli uffici territoriali.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.

17. 58. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura – ufficio territoriale del Governo con le seguenti: il centro provinciale dell'impiego.

17. 38. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, le parole: prefettura-ufficio territoriale del Governo sono sostituite dalle seguenti: le commissioni provinciali per l'impiego.

17. 82. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 1, sostituire le seguenti parole: la prefettura - ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.

17. 60. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 2.

17. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).

17. 84. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera b).

17. 63. Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis.

17. 54. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera c).

***17. 47.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera c).

***17. 85.** Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , comprensiva dell'impegno fino alla fine della lettera.

17. 41. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis.

17. 55. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera d).

17. 65. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera d), sostituire le parole: ogni variazione concernente il con le seguenti: la cessazione del.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: qualunque variazione con le seguenti: la cessazione.

17. 86. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 3.

***17. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 3.

***17. 87.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 4.

****17. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 4.

****17. 52.** Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 4.

****17. 88.** Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 4.

****17. 89.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, sopprimere il primo periodo.

17. 39. Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso in cui, secondo i dati ISTAT per l'anno precedente, il tasso di disoccupazione nella provincia sia maggiore della media nazionale,

***17. 53.** Craxi, Milioto.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso in cui, secondo i dati ISTAT per l'anno precedente, il tasso di disoccupazione nella provincia sia maggiore della media nazionale,

***17. 90.** Rivolta.

Al comma 1, capoverso 22, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In occasione di eventuali decreti adottati nel corso dell'anno successivi al primo, il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte, come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni confinanti.

17. 66. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.

***17. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.

***17. 92.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.

***17. 93.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinque giorni.

****17. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinque giorni.

****17. 94.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.

***17. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.

***17. 40.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.

****17. 10.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.

****17. 96.** Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: dopo aver verificato la disponibilità di lavoratori stranieri regolarmente in Italia iscritti come disoccupati nelle liste di collocamento,

17. 69. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,

***17. 11.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,

***17. 68.** Turco, Soda, Nigra.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,

***17. 97.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: all'ufficio territoriale con le seguenti: allo sportello unico.

17. 149. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 5.

****17. 12.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 5.

****17. 98.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,

17. 99. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni dalla presentazione della richiesta con le seguenti: venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, ovvero di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2.

17. 71. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: dieci giorni.

17. 70. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi compreso il codice fiscale,

17. 100. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 6.

***17. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 6.

***17. 101.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: venti giorni.

17. 14. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 6, secondo periodo, dopo la parola: consolare aggiungere le seguenti: , alla questura.

17. 15. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 7.

***17. 16.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 7.

***17. 102.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 7.

***17. 103.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 8.

****17. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 8.

****17. 104.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 9.

17. 18. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV.

17. 19. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 10.

***17. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 10.

***17. 42.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 11.

****17. 21.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 11.

****17. 106.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, primo periodo, sostituire la parola: residenti con la seguente: soggiornanti.

17. 22. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, dopo le parole: anche per dimissioni aggiungere le seguenti: o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

17. 23. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: ha diritto ad.

17. 24. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, dopo la parola: collocamento aggiungere le seguenti: , anche più volte,

17. 25. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

***17. 26.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: un anno.

***17. 107.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

***17. 108.** Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 12.

****17. 28.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 12.

****17. 109.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 12, sostituire le parole: del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo con le seguenti: di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro.

17. 29. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 12, dopo la parola: scaduto aggiungere le seguenti: e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

17. 150. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 12, sostituire le parole da: l'arresto fino alla fine del comma con le seguenti: la reclusione da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'impresa.

17. 43. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 12, sostituire la parola: 2500, con la seguente: 5000.

17. 56 (Nuova formulazione). Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 22, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

17. 110. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 13.

***17. 30.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22 sopprimere il comma 13.

***17. 44.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento. Per far fronte agli oneri deri-

vanti dall'attuazione del periodo precedente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

****17. 31.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

****17. 113.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, ART. 22, comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

17. 112. Alfonso Gianni, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 14.

***17. 32.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22 sopprimere il comma 14.

***17. 45.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 14, sostituire le parole da: ai lavoratori fino alla fine del comma con le seguenti: ai cittadini stranieri.

17. 33. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 15.

***17. 34.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 15.

***17. 115.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Dopo la scadenza del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato e in seguito al ritorno in un paese terzo, gli ex titolari del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato hanno il diritto di richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati da loro e dal loro datore di lavoro al sistema previdenziale pubblico durante il periodo di validità del permesso, purché:

a) il richiedente, quando risieda nel paese terzo, non abbia diritto al pagamento di alcuna pensione da parte dello Stato membro in forza della normativa nazionale o degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione europea o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;

b) il richiedente non possa, in forza della normativa nazionale o degli accordi indicati nella lettera a) del presente articolo, trasferire i suoi diritti a pensione nel sistema previdenziale del paese terzo in cui risiede;

c) il richiedente rinunci in modo assoluto a qualsiasi diritto o pretesa che

abbia acquisito nell'ambito del sistema previdenziale pubblico dello Stato membro interessato;

d) la domanda sia presentata da un luogo situato nel paese terzo di cui trattasi.

17. 46. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sopprimere il comma 16.

***17. 35.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 16.

***17. 116.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 22, sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali.

17. 117. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.

Al comma 1, capoverso ART. 22, comma 16, sostituire le parole: ai sensi degli statuti e delle relative con le seguenti: compatibilmente con i rispettivi statuti e.

17. 118. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-bis. Sino all'entrata in funzione dello sportello unico sono applicate le modalità previste dall'articolo 22 del testo

unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 precedentemente alle modificazioni apportate dalla presente legge.

17. 61. Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Sopprimere il comma 2.

***17. 36.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

***17. 78.** Soda, Turco, Leoni, Nigra.

Sopprimere il comma 2.

***17. 119.** Mascia, Giordano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive e da un rappresentante della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nell'individuazione dei criteri professionali dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****17. 37.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive e da un rappresentante della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nell'individuazione dei criteri professionali dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****17. 120.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Titoli di prelazione).

1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — *(Titoli di prelazione)* — 1. Nell'ambito di programmi approvati, an-

che su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(*Titoli di prelazione*).

Sopprimerlo.

***18. 13.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***18. 24.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo

***18. 25.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***18. 26.** Mascia, Mantovani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei

paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia ».

****18. 4.** Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'in-

tesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il

tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia ».

****18. 13-bis.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 27.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal

seguito: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 29.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

****18. 31.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

****18. 32.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda

farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 2.** Sinisi, Bellillo, Lumia, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 7.** Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d'ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 15.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine;

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 5.** Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché

con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 33.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: organizzazioni nazionali aggiungere le seguenti: e territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali.

18. 34. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 35.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 36.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.

****18. 19.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.

****18. 37.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 38.** Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 39.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 3.

****18. 21.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 3.

****18. 40.** Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.

***18. 22.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.

***18. 41.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 23.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio,

copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 42.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da al-

meno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attua-

zione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 43.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.

18. 12. Turco, Soda, Leoni, Nigra

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con richiesta nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale.

18. 11. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta no-

minativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

18. 01. Soda, Turco, Leoni.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 7)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Lavoro stagionale).

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Lavoro stagionale)* — 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagio-

nale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Lavoro stagionale).

Sopprimerlo.

***19. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***19. 12.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.

***19. 13.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***19. 15.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.

****19. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.

****19. 17.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 2.** Sinisi, Buemi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 19.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.

****19. 8.** Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.

****19. 21.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o comunitari aggiungere le seguenti: o non comunitari regolarmente soggiornanti.

19. 22. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.

***19. 3.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.

***19. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 3.

19. 24. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 4.

19. 25. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 5.

19. 27. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.

19. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

19. 10. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 6.

19. 29. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, alla rubrica, dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: e di apprendistato.

19. 11. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 8)ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 20.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Ingresso e soggiorno
per lavoro autonomo).**Sopprimerlo.*

***20. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***20. 5.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

***20. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***20. 7.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: comporta la fino alla fine del comma con le seguenti: può dar luogo alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero.

****20. 3.** Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: comporta la fino alla fine del comma con le seguenti: può dar luogo alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero.

****20. 9.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: revoca fino alla fine del comma con le seguenti: pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione.

20. 2. Leoni, Turco, Soda, Nigra.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 9)ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 21.

(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso

degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Attività sportive).

Sopprimerlo.

***21. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***21. 4.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi.

** Il deputato Leoni ha ritirato la propria firma.*

Sopprimerlo.

***21. 5.** Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.

***21. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), sono aggiunte, alla fine, le parole: « nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività

sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante ».

****21. 2.** Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — 1 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), sono aggiunte, alla fine, le parole: « nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante ».

****21. 7.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a per-

sone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio; ».

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 9. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

« r-bis) infermieri professionali assunti da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza a favore di persone non autonome;

r-ter) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autonome ».

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 8. Zanettin, Palma, Campa.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È consentito al datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori della categoria di cui alla lettera f) del comma 1, che presso lo stesso datore di lavoro abbiano svolto il periodo di addestramento o di formazione professionale e che abbiano

completato, presso il paese di origine, il percorso scolastico o formativo adeguato »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 1. Bielli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Dopo l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari). — 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari — A.T.E.

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 1.2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei Cittadini Extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe Tributaria Cittadini Extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

- a) permesso di soggiorno;
- b) contratto di lavoro;
- c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
- d) partite IVA;
- e) posizione INPS/INAIL;
- f) dichiarazioni dei redditi;
- g) iscrizione ad albi;
- h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutano che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno ».

21. 01. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

Sopprimerlo.

***23. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Sopprimerlo.

***23. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***23. 6.** Mascia, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

***23. 7.** Boato, Bellillo, Leoni, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: da almeno un anno.

23. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti: o, se conseguito all'estero, equipollente.

23. 5. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto e delle leggi e regolamenti vigenti in materia »;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

Sopprimerlo.

***24. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***24. 8.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

***24. 9.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***24. 10.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****24. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****24. 11.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

****24. 12.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***24. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***24. 13.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***24. 14.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****24. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****24. 16.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****24. 17.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***24. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

***24. 18.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***24. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole da: e gli stranieri regolarmente soggiornanti fino a: lavoro autonomo.

24. 23. (già 29. 02.) Menia

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: almeno biennale e con le seguenti: che sono iscritti nelle liste di collocamento o.

24. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,

****24. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,

****24. 21.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,

****24. 22.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.

24. 7. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Aggiornamenti normativi).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: « ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo » e le parole: « il pretore » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale in composizione monocratica ».

2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza ».

3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: « o di corrispondente garanzia » fino alla fine del comma sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Aggiornamenti normativi).

Sopprimerlo.

***25. 3.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.

***25. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***25. 11.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***25. 12.** Giordano, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

****25. 1.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimere il comma 1.

****25. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti: centro provinciale dell'impiego.

***25. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti: centro provinciale dell'impiego.

***25. 14.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Sopprimere il comma 2.

****25. 2.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimere il comma 2.

****25. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

****25. 15.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

***25. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

***25. 17.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Sopprimere il comma 3.

***25. 18.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

Sopprimerlo.

***26. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***26. 7.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Sopprimerlo.

***26. 8.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***26. 9.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passata in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli ».

****26. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che

pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.

****26. 10.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituirlo con il seguente:

1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.

****26. 11.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con provvedimento del tribunale, adottato in camera di consiglio su richiesta del Procuratore della Repubblica.

26. 4. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con sentenza.

26. 5. Soda, Turco, Leoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 116 del codice civile, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. « L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale ter-

mine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione. Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza ».

26. 6. Turco, Leoni, Soda, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

***26. 07.** Giordano, Mascia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

***26. 01.** Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

***26. 05.** Sinisi, Bressa.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: « articolo » è sostituita dalla seguente: « comma ».

26. 02. Turco, Soda, Leoni, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari*).

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure pre-

viste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

26. 03. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. (*Sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano clandestini*). — 1. Il presente articolo 1 è inteso al recepimento della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, integranti le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applicano anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:

a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo;

b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato membro attraverso il quale è transitato.

3. Le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen sono determinate a che l'im-

porto massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 agosto 2001 per persona trasportata.

4. Il presente articolo non osta a che vengano mantenute, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.

26. 04. Sinisi.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis. 1. 1. All'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, dopo le parole « le convinzioni e le pratiche religiose » sono aggiunte le seguenti: « il sesso e l'orientamento sessuale ».

26. 09. Titti De Simone, Mascia, Grillini.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 14)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

Sopprimere il capo II.

***27. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il capo II.

***27. 5.** Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Sopprimerlo.

****27. 2.** Soda, Turco, Leoni.

Sopprimerlo.

****27. 7.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

****27. 9.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

****27. 10.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti: «La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Hanno diritto di asilo, nel territorio dello Stato:

a) lo straniero o l'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra relativo allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di quel Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) lo straniero o l'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato non coniugato o legalmente separato.

La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una completa e corretta presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a fondamento della stessa. Il richiedente asilo deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze indicate o affermate nella domanda. Ha altresì diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella lingua che conosce e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di una assistenza adeguata da parte di personale appartenente al loro sesso. Il richiedente ha diritto di ottenere immediatamente, con l'indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo con il visto dell'autorità che l'ha ricevuto ovvero copia del verbale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

27. 1. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:

« Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizza-

zione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

***27. 13.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

« 5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di

prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

***27. 12.** Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a

conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

***27. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,

mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

*27. 14. D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 15)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

(Procedura semplificata).

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Casi di trattenimento) —

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteri-

stiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera *b*), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

ART. 1-ter. — (*Procedura semplificata*) —

1. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifu-

giato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

ART. 1-quater. — (*Commissioni territoriali*) — 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le

commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al

tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

ART. 1-quinquies. — (*Commissione nazionale per il diritto di asilo*) — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

ART. 1-sexies. — (*Contributi*) — 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3 ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 28.

(Procedura semplificata).

Sopprimerlo.

***28. 1.** Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Sopprimerlo.

***28. 76.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossuta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***28. 77.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-bis.

28. 112. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio

dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

28. 114. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

***28. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

***28. 90.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

***28. 90.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

***28. 100.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

****28. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

****28. 6.** Turco, Soda, Bielli Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

****28. 81.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trattenuto aggiungere le

seguenti solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

28. 101. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trattenuto aggiungere le *seguenti:* previa convalida dell'autorità giudiziaria.

28. 113. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: per il tempo strettamente necessario *fino alla fine del comma con le seguenti:* solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente necessario. Il trattenimento non deve essere disposto nei seguenti casi:

a) minori non accompagnati;

b) richiedenti asilo entranti regolarmente sul territorio italiano;

c) richiedenti asilo che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere asilo;

d) richiedenti asilo che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro spostamento o cambio di domicilio.

In ogni caso il trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono rispettare gli standard minimi di accoglienza previsti dalla direttiva 2001/181.

28. 98. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo sostituire le parole da: strettamente necessario fino alla fine dell'articolo con le seguenti: , comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e confermarne la minore età.

3. Il trattenimento può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata e inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che — pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano — si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

4. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 3, lettera a), e quello di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Per il trattenimento di cui al comma 3, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

6. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

ART. 1-ter. (Procedura semplificata).

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui

all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4. Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dal centro di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4 equivale a rinuncia e comporta l'archiviazione della domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai

sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino

all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1-*bis*, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

ART. 1-*quater*. (Commissioni territoriali).

1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (AC-NUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene

redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

4. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

ART. 1-*quinquies*. (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata « Commissione nazionale » nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in

servizio presso il dipartimento della libertà civile e dell'immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter, comma 6, e 1-quater, comma 4.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che devono svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

ART. 1-sexies. (Contributi) — 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4.

ART. 1-septies. (Norma transitoria) — 1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

ART. 1-octies (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali) — 1. In

situazioni di sbarchi sulle coste nazionali, laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, hanno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

28. 35. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 80.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), al capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.,

***28. 97.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, .

****28. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .

****28. 108.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .

****28. 115.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni.

28. 8. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

28. 117. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 9.** Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 10.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 11.** Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

***28. 116.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 12.** Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 82.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).

****28. 118.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) per stabilire l'identità e la nazionalità nonché per confermare la minore età dei minori non accompagnati.

28. 15. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati possono essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabi-

lirne l'identità e la nazionalità, e confermarne la minore età.

***28. 16.** Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 83.** Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e per confermarne la minore età.

***28. 99.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: I minori non accompagnati possono essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e per confermarne la minore età.

***28. 110.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 2.

***28. 119.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 84.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 109.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

***28. 120.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, alinea, dopo la parola: disposto aggiungere le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.

28. 121. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

***28. 21.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

***28. 122.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.

****28. 23.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.

****28. 106.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per avere eluso fino alla fine della lettera con le seguenti: in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera.

28. 123. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
28.250 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28.250, aggiungere, in fine, la parola: consapevolmente.

0. 28. 250. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole: per avere eluso aggiungere le seguenti: o tentato di eludere.

28. 250. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: o subito dopo fino alla fine della lettera.

28. 103. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque,.

***28. 24.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.

***28. 25.** Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.

***28. 111.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per

inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 27.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 87.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 124.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

****28. 107.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).

28. 125. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli stranieri che si presentano spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, benché in situazioni di soggiorno irregolare, non deve essere applicata la procedura semplificata.

28. 102. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 3.

28. 126. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.

***28. 31.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.

***28. 127.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettera a).

28. 128. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: Nei centri di identificazione.

al capoverso ART. 1-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.

28. 251. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con regolamento con le seguenti: secondo le norme di apposito regolamento.

28. 252. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato comunque il rispetto di quanto disposto all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in merito all'ingresso e al soggiorno irregolare dei richiedenti.

28. 104. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: In tali casi per il trattamen-

to si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

28. 129. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 4.

***28. 91.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 4.

***28. 130.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, sopprimere il comma 5.

28. 131. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 5, sostituire le parole da: allo straniero fino alla fine del comma con le seguenti: il questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

28. 105. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattamento dei richiedenti asilo di cui al comma 4,

deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 33.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 92.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 96.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve

comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

***28. 132.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-ter.

28. 133. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).

***28. 39.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).

***28. 135.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 2.

28. 140. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 41.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 139.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

***28. 141.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la perma-

nenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 138.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 142.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), all'ART. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta

del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

****28. 146.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La commissione, entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente.

28. 137. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data di ricezione della documentazione.

28. 253. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 136.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo,

aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 143.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è premunicação all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 143.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 148.** Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: tre giorni *con le seguenti:* otto giorni.

28. 42. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 3.

28. 150. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le

parole: 25 luglio 1998, n. 286 *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 149.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286 *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 151.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286, *aggiungere i seguenti periodi:* Il questore competente

per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

***28. 153.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni *aggiungere le seguenti:* dalla data di ricezione della documentazione.

28. 254. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo deve essere convalidato dal giudice ordinario competente secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dalle norme del codice di procedura civile. Durante l'audizione del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale deve essere garantita la presenza di un interprete, nonché di un avvocato di fiducia. La decisione adottata dalla commissione territoriale deve essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione integrale del medesimo, in una lingua conosciuta dall'interessato.

28. 152. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 156.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 157.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 4.

***28. 158.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 3.

28. 255. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale alla rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.

*** 28. 155.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale a rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.

*** 28. 160.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter al comma 4 sostituire le parole: equivale rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione.

***28. 134.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 4, aggiungere il seguente periodo: Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattamento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 159. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 5.

28. 161. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 5, sostituire le parole: di riconoscimento dello status di rifugiato con le seguenti: di asilo.

28. 162. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sopprimere il comma 6.

28. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.

6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.

6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non

può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per « richiesta di asilo », rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.

6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.

*28. 46. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.

6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.

6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello

Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per « richiesta di asilo », rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.

6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.

6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.

***28. 164.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ri-

corso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta.

28. 173. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
28. 256 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole da: di cui è disposto fino alla fine dell'emendamento.

0. 28. 256. 1. Mascia, Boato.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

***0. 28. 256. 2.** Mascia.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

***0. 28. 256. 3.** Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28.256, sostituire le parole: centri di identificazione con le

seguenti: centri di accoglienza per richiedenti asilo.

0. 28. 256. 4. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, premettere il seguente periodo: La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.

28. 256. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o

acquisito d'ufficio. Per tutto il tempo della procedura il richiedente è trattenuto nel centro di accoglienza.

28. 48. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

***28. 49.** Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'arti-

colo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

***28. 163.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro tre giorni dalla notifica della decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e il richiedente rimane per il tempo necessario nel centro di accoglienza.

28. 51. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 50.** Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 170.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: quindici giorni fino alla fine del comma con le seguenti: otto giorni. Con-

testualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente può chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si dà luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutivo.

28. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: anche dall'estero fino alla fine del comma con le seguenti: Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La previsione del riesame della domanda di asilo, da parte di un organo gerarchicamente superiore alle commissioni territoriali non preclude la competenza del giudice ordinario in materia di ricorso avverso provvedimento negativo dell'istanza di asilo. In ogni caso l'intera procedura di riesame deve attenersi a quanto disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

28. 165. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche dall'estero fino, al secondo periodo, a: allontanamento dal territorio nazionale.

28. 262. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il ricorso fino a: dal territorio nazionale.

28. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

****28. 55.** Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

****28. 56.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente

iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 57.** Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri – può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

***28. 172.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione

nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

28. 171. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola prefetto con la seguente: giudice.

***28. 61.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: giudice.

***28. 169.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso con le seguenti: nel centro di trattenimento fino all'esito del ricorso. Il prefetto emette la decisione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La domanda ha effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato..

28. 60. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è

presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie..

28. 63. Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente

entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

28. 174. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso.

6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o

nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale — una volta rilasciato — non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

28. 64. Diliberto, Rizzo, Bellillo Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

28. 65. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-quater.

28. 175. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o da un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente,

unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 176.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la deter-

minazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 182.** Sinisi, Leoni, Buemi, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-quater con il seguente:

ART. 1-quater. (Commissioni territoriali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da

un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.

***28. 191.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici territoriali con le seguenti: le prefetture — uffici territoriali.

28. 257. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti degli enti o associazioni maggiormente rappresentative del settore.

28. 177. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I componenti le commissioni territoriali, nonché i loro supplenti, devono essere nominati sulla base di competenze acquisite in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani.

28. 189. Mascia, Mantovani.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
28. 258 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 28. 258, aggiungere, in fine, le parole: con competenza in materia di diritto internazionale e diritti umani e con qualifica non inferiore a vice questore per quanto riguarda gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.

0. 28. 258. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.

28. 258. (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sopprimere il comma 2.

28. 178. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater sopprimere il comma 3.

28. 179. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 185. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, dopo il primo periodo ag-

giungere il seguente: Alle audizioni del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale è sempre garantita la presenza di un mediatore linguistico-culturale e di un avvocato di fiducia del richiedente asilo.

28. 188. Mascia, Mantovani.

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, terzo periodo dopo le parole: scritto e motivato aggiungere le seguenti integralmente tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato.

28. 187. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

28. 259. (Testo corretto) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, sopprimere il comma 4.

28. 180. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sostituire le parole da: al tribunale ordinario fino alla fine del comma con le seguenti: alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Conseguentemente, al capoverso 1-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 4.

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 del capoverso 2-quinquies si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 186 (Nuova formulazione) Sinisi, Boato, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.

***28. 184.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.

***28. 192.** D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, comma 4, sopprimere le parole: che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

28. 181. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

***28. 183.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

***28. 193.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Qualora a un richiedente asilo non venisse riconosciuto lo *status* di rifugiato e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

28. 190. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-quinquies.

28. 194. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Com-

missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 195.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio *fino alla*

fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in

considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 196.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale

è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli *status* concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.

3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.

4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui

risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.

6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

***28. 197.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 1 sostituire le parole da: e da un dirigente del Dipartimento fino a: alle riunioni partecipa un rappresentante con le seguenti: da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza e da un rappresentante.

28. 198. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dell'ACNUR aggiungere le seguenti: e due rappresentanti degli enti ed associazioni maggiormente rappresentative del settore.

28. 199. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, sopprimere il comma 2.

28. 200. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 70.** Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 201.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.

***28. 202.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, sopprimere il comma 3.

28. 203. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della neces-

saria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 206. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 71.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 204.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

***28. 207.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento rendono pubblici e relazionano alle Commissioni parlamentari competenti i risultati delle loro attività relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate secondo il principio di trasparenza.

28. 208. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È vietata l'espulsione e il respingimento di un richiedente asilo o di un rifugiato verso le frontiere di luoghi in cui la sua vita o le sue libertà sarebbero messe in pericolo, ovvero verso uno Stato nel quale vi sarebbero rischi di essere sottoposto a tortura e/o a trattamenti disumani e degradanti.

28. 209. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-sexies.

28. 210. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
28. 260 DELLA COMMISSIONE

Al capoverso articolo 1-sexies sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

0. 28. 260. 5. La Commissione.

(Approvato)

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies,

0. 28. 260. 1. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

0. 28. 260. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'interno assicura, ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e non accolti all'interno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta mede-

sima e comunque per un termine non superiore a sei mesi.

0. 28. 260. 3. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso ART. 1-sexies, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,

0. 28. 260. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cosutta, Sgobio, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ART. 1-sexies con i seguenti:

ART. 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). — 1. Il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter, può essere accolto nell'ambito dei servizi territoriali di accoglienza di cui al comma 2.

2. Il Ministero dell'interno sostiene gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 2, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

4. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:

a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo

1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.

5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.

6. Il servizio provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 2;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

7. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio sono finalizzate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies*.

ART. 1-*septies*. (*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*). 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 « Immigrati profughi e rifugiati » — cap. 2359 — dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-*sexies* e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 260. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-*sexies*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza

dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Cento di coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

1-ter. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.

1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma *1-quinquies* sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.

1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui ai precedenti commi *1-quinquies* e *1-sexies* con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro.

1-octies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies* e *1-septies* si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 211. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (*Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali*). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 74.** Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (*Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali*). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 212.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 213.** Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso ART. 1-sexies, è aggiunto il seguente:

ART. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.

***28. 214.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, sostituire le parole: centri di accoglienza con le seguenti: centri di identificazione.

28. 261. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.

2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.

4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi terri-

toriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituito presso il Ministero dell'interno un « Fondo nazionale per le politiche dell'asilo ».

5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.l.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.

6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

28. 01. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. 1. Dopo l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente:

« **ART. 46-bis.** 1. È istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell'operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.

3. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del presente testo unico. L'ufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonché delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalità di comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.

28. 02. Soda, Turco, Leoni.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (2666)

(A.C. 2666 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia

ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato « *International Security Assistance Force* » (ISAF), è differito al 30 giugno 2002.

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio

gio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ARTICOLO 2.

(Trattamento economico).

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 4.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro 1.145.788.

ARTICOLO 5.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di euro 2.582.284.

ARTICOLO 6.

(Cessione di materiali).

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

ARTICOLO 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di euro 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « comma 1 », sono inserite le seguenti: « e quelli in ferma breve ».

ARTICOLO 9.

(Disposizioni di convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in euro

637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 2666 – Sezione 2)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimere il comma 3.

*1. 2. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Sopprimere il comma 3.

*1. 4. Pinotti, Pisa, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Melandri, Fumagalli, Grandi.

Sopprimere il comma 3.

*1. 7. Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: « Enduring Freedom » aggiungere le seguenti: nell'ambito degli impegni militari assunti della

quale l'impiego delle Forze armate italiane è finalizzato esclusivamente a combattere il terrorismo internazionale nell'attuale contesto operativo.

- 1. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione dei contingenti italiani è limitata al territorio afgano per le forze di terra e alle operazioni tatticamente ad esso connesse nell'attuale contesto operativo, per quanto riguarda le forze aero-navali.

- 1. 6.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Kessler.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 3.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 *con le seguenti:* euro 662.352.426

- 1. 10** Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

- *1. 5.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Grandi.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2002 *con le seguenti:* 31 dicembre 2002.

- *1. 8.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma.

- 1. 01.** Mattarella, Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A tutto il personale militare e civile impegnato nelle missioni, interventi e operazioni di cui all'articolo 1 si applica il codice militare penale di pace.

- 1. 02.** Cima, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Zanella.

ART. 2.

(Trattamento economico).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Deiana, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per intero e, per coloro che non fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, maggiorato del 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: euro 637.136.642 *con le seguenti:* euro 638.636.642.

- 2. 2.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle mis-

sioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

3. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 4.

(Compagnia di fanteria rumena).

Sopprimerlo.

4. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 6.

(Cessioni di materiali).

Sopprimerlo.

6. 1. Deiana, Russo Spena, Mantovani.

ART. 7.

(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).

Al comma 4, sostituire le parole: 29 dicembre 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2001.

7. 1. Lavagnini, Deodato.

ART. 8.

(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate).* — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio

2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « e quelli in ferma breve »;

b) al comma 5, dopo le parole: « comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « ed a quelli in ferma breve »;

c) al comma 8, dopo le parole: « di truppa », sono inserite le seguenti: « in ferma breve, ».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: « in ferma prefissata » sono aggiunte le seguenti: « e in ferma breve ».

8. 1. Lavagnini, Deodato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, dello stesso decreto legislativo, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

8. 2. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Grandi, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler.

(A.C. 2666 – Sezione 3)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. La concessione dei congedi parentali e per malattia del figlio,

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale impegnato nelle missioni di cui alla presente legge può essere concordemente dilazionata nel tempo per imprescindibili esigenze di impiego non altrimenti assolvibili, senza dar luogo alle sanzioni di cui agli articoli 38 e 52 del predetto decreto legislativo.

2. 01. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pinotti, Pisa, Lucidi, Rotundo, Lumia, Luongo, Sereni, Spini, Ranieri, Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Kessler, Grandi.

(A.C. 2666 – Sezione 4)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2666 – Sezione 5)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5 Minniti, 1.8 Cima, 1.2 e 1.3 Deiana, 1.4 Pinotti, 1.7

Cima, 2.1 Deiana e 4.1 Deiana, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.1 Lavagnini, nel presupposto che gli effetti finanziari che ne derivano siano compresi nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 8.2 Minniti, con la seguente condizione volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione:

al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-
GLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRE-
SENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 1,86

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001500